

N. **45** del registro  
concessioni - anno 2010

N. **A/44/2010** del repertorio

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI PESARO C.F.80032840417

### IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Vista l'istanza presentata di Sig. **MARIANI Marco** nato a **Pesaro** il **07.12.1960** in data **04.11.2009**;

Visti i pareri espressi dall'Intendenza di Finanza di.....con lettera N°.....del  
.....e dalla Dogana di.....con lettera N°.....del.....;

Visto il parere dell'Ufficio del Genio Civile - OO.MM. di..... espresso con lettera  
N° ..... del .....

Vista la precedente licenza n° **028/09** in data **25.07.2009**; Visto il D.M. 19/07/1989; Vista la L. n°494/93 e  
l'art.10 della L.449/97;

Visto il Piano degli Ormeggi approvato con Ordinanza n° 70/2004 in data 16.12.2004 della Capitaneria di  
Porto di Pesaro;

Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione;

### C O N C E D E

al Sig. **MARIANI Marco** Codice Fiscale **MRNMRC60T07G479K**.....  
di occupare uno specchio acqueo ed un tratto di banchina nel Porto di Pesaro.....  
della superficie di **metri quadrati 25,69 (Venticinquevirgolasessantaneve)**.....  
situato... nel Comune.. di Pesaro.....  
e precisamente **posto ormeggio zona A/05**.....  
allo scopo di **mantenere all'ormeggio la propria unità da diporto non iscritta, nonchè corpo morto e  
passerella per l'accesso all'unità**.....  
e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in  
corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di **€. 329,17 (Trecentoventinove/17)** quale  
canone anno **2010**.

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà la  
durata di mesi **12 (dodici) dal 01.01.2010 al 31.12.2010**.

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli, come da ricevuta N° // in data **26.02.2010** presso  
la **Banca dell'Adriatico Spa - Agenzia di Pesaro** e la **tassa di registro di € 168,00 (centosessantotto/00)** in  
data **26.02.2010 -**.

Si rilascia la presente licenza alle condizioni che seguono:

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, rimuovendo qualsiasi impianto o apprestamento ivi installato e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza a seguito di nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento Marittimo di Pesaro avrà, però, sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni di legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Capo del Compartimento Marittimo di Pesaro avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, l'eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario sarà obbligato a sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, rimuovendo qualsiasi impianto o apprestamento ivi installato e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Marittima, su semplice intimazione scritta del Capo del Compartimento Marittimo di Pesaro, che sarà notificata all'interessato, a termini di legge. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione dell'ingiunzione di sgombero, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità Marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario ed anche in sua assenza, provvedendo al recupero delle eventuali spese a carico del concessionario nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure qualora ne ricorrano i presupposti di legge, rivalendosi sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita degli impianti o apprestamenti non rimossi, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà ritenuto direttamente responsabile verso l'Amministrazione Marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà realizzare opere, impianti o apprestamenti non consentite, né variare quelli ammessi; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà consentire il libero accesso, sia di giorno che di notte, presso l'area demaniale concessa al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime, dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.



La presente licenza viene firmata avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in:

**PESARO. . . . . Via Strada Statale Adriatica. . . . . n° 311 . . .**

11 MAG. 2010

PESARO, addì \_\_\_\_\_.

**CAPITANERIA DI PORTO  
PESARO**

Validità prorogata sino al 31 dicembre 2015  
Ai sensi dell'art. 1, comma 18, del Decreto-Legge  
30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modifica-  
zioni, dalla Legge 26 Febbraio 2010, n. 25

Validità prorogata fino al 31/12/2021 ai sensi  
dell'art. 199 comma 3 del D.L. 19/05/2020,  
n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

15 DIC. 2021

**L'Ufficiale Rogante**

Avv. Gabriele Lucchini

**IL CONCESSIONARIO**

**PESARO 15 LUG. 2011**  
**IL COMANDANTE**  
**C.F. (CP) Attilio MONTALTO**

**CAPITANERIA DI PORTO  
PESARO**

M. No. L. S. Volante Pesaro

Validità prorogata fino al 31.12.2020 ai sensi  
dell'art. 1 comma 18 del D.L. n° 194/2009  
convertito con modifiche dalla L. n° 25/2010,  
come modificato dalla L. 17/12/2012 nr. 221

**I TESTIMONI**

Sc 3<sup>a</sup> CL NP/OP dicchetto Bp

**PESARO 18 NOV. 2015**



**IL CAPO DEL COMPARTIMENTO**  
**IL COMANDANTE**  
**Capitano di Fregata Attilio MONTALTO**

**AGENZIA DELLE ENTRATE**  
Direzione Provinciale Pesaro e Urbino  
Ufficio Pesaro

Atto Registrato il 26 MAG 2010 al n° 1883 serie 3

PREVIO VERSAMENTO DI € 173,00 (di cui € \_\_\_\_\_ per trascrizioni)

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO**

Maria Calini  
Presa in delega dal Direttore Generale Claudio MAGGIORA

**L'Ufficiale Rogante**  
Avv. Gabriele Lucchini  
Data 28 NOV. 2021

Validità prorogata fino al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 199  
comma 3 lett. b del D.L. n° 194/2009 convertito con modificazioni  
in L. 17/07/2020 n° 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis  
del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.